



PROVINCIA
DI LODI

Provincia di Lodi

U.O. U.O.4 Sistemi verdi - Servizi a rete - Tutela e valorizzazione dell'ambiente - Pianificazione territoriale provinciale - Protezione civile

Determinazione n° REGDE / 796 / 2022

Lodi 03-08-2022

OGGETTO: SOCIETÀ AGRICOLA EREDI RAGGI SS (P.IVA/CUAA: 12364560156) CON SEDE LEGALE E SITO PRODUTTIVO IN VIA PIAVE 1 IN COMUNE DI LIVRAGA (LO). RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL TITOLO III – BIS DEL D.LGS. 152/2006 PER L'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI (ATTIVITÀ IPPC 6.6-B).

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA I

Attesa la propria competenza derivante dal Decreto del Presidente della Provincia n.72/2019 del 20/06/2019;

Visti:

- il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006: “*Norme in materia ambientale*”;
- la l.r. n. 24 del 11 dicembre 2006: “*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente*”;
- la d.g.r. 28 dicembre 2012 - n. IX/4626 del: “*Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 9, c.4 del d.m. 24 aprile 2008 (revoca della d.g.r. n. 10124/2009 e smi)*”;
- la l.r. n. 26 del 12 dicembre 2003: “*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e risorse idriche*”;
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
- il d.lgs. n. 46 del 4 marzo 2014: “*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)*”;
- il D.M. 104 del 15 aprile 2019: “*Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;
- la d.g.r. 18 aprile 2016 – n. X/5065: “*Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) – Indirizzi per l’applicazione del d.m. n. 272 del 13 novembre 2014 ‘Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;
- la “*Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione*” del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’allevamento intensivo

di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e di Consiglio;

- la d.g.r. 15 luglio 2019 – n. XI/1926: “*Indirizzi per la gestione dei riesami delle aia zootecniche seguito dell’emanazione della decisione n. 2017/302 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE*”;

- l.r. n. 11 del 21 maggio 2020: “*Legge di semplificazione 2020*”;

- la d.g.r. 3 giugno 2020 n. XI/3206: “*Disposizioni regionali per la semplificazione dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) a seguito di emanazione delle conclusioni sulle BAT dei settori dell’industria dei materiali non ferrosi e allevamenti in attuazione dei commi 3 e 4 dell’art. 20 della legge regionale 21 maggio 2020 – n.11 ‘Legge di semplificazione 2020’*”;

- la d.g.r. 8 febbraio 2021 - n. XI/4268 “*Approvazione dell’atto di indirizzo regionale recante ‘Criteri generali per l’individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e modalità applicative*”;

premesse che la Società Agricola Eredi Raggi ss (P.IVA/CUAA: 12364560156) avente sede legale e impianto produttivo in Comune di Livraga (LO), Via Piave 1, è titolare di Autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Lodi con Determinazione REGDE/958/2014 del 02/10/2014 e successiva rettifica con REGDE/980/2014 del 09/10/2014 per l’attività di allevamento intensivo di suini all’ingrasso con peso superiore a 30 Kg (attività IPPC 6.6 – b);

vista la nota della Provincia di Lodi n. prot. 3598 del 04/02/2020 con la quale è stato comunicato l’avvio d’ufficio del procedimento del riesame, ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3, lettera a) del d.lgs. 152/2006 e contestualmente è stata richiesta la presentazione della documentazione tecnica necessaria individuata secondo le indicazioni della d.g.r. n. XI/1926 del 15/7/2019;

richiamati gli elementi salienti dell’istruttoria e i relativi passaggi amministrativi:

- la Provincia, considerato che la Società non aveva consegnato la documentazione richiesta per istruire il riesame, tenuto conto delle difficoltà emerse nella gestione dei procedimenti di riesame entro le tempistiche stabilite dall’art. 29-octies, comma 3, lettera a) del d.lgs. 152/2006, oggettivamente aggravate dalla recente emergenza sanitaria da Covid-19, con nota 28869 del 12/10/2020 comunicava alla Società di procedere ad effettuare la verifica prevista dall’art. 20, comma 3 della l.r. 11/2020 mediante l’applicazione della d.g.r. 3206 del 3/6/2020 finalizzata a valutare, nelle more della conclusione del procedimento di riesame dell’AIA, lo stato di applicazione delle conclusioni sulle BAT, gli eventuali interventi di adeguamento e relative tempistiche di attuazione e il rispetto dei nuovi valori limite alle emissioni conformi ai BAT- AELs riportati nelle pertinenti BAT conclusioni a partire dal succitato termine di cui all’art. 29-octies, comma 3, lettera a);

- la Società agricola in epigrafe era soggetta all’obbligo di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006 entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT (Migliori Tecniche disponibili) riferite all’attività principale dell’installazione (allevamento intensivo di suini con peso > 30 kg): la scadenza per tale obbligo era fissata per il 21 febbraio 2021;

- la Società solo in data 12/02/2021 integrava quanto richiesto (prot.prov.4691/2021);

- la Provincia, considerato che la documentazione richiesta era pervenuta tardivamente, in data 12/02/2021 (prot. Prov. n. 5691), rendendo di fatto impossibile svolgere un’istruttoria completa per emettere un provvedimento di riesame o un provvedimento semplificato limitato alla verifica prevista dall’art. 20 comma 3 della l.r. 11/2020, con nota 8616 del 15/03/2021 sollecitava l’azienda a produrre la documentazione necessaria a procedere con il riesame;

- la Società integrava in data 14/04/2021 prot.prov. 12233;

- la Provincia, con nota 05/05/2021 prot. 15118, indiceva la conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della l.241/1990, convocando la prima seduta per il 03/06/2021;
- nel corso della prima conferenza dei servizi, svoltasi il 03/06/2021 (verbale trasmesso il 15/06/2021 nota prot. 19184), la Provincia sospendeva il procedimento di riesame con valenza di rinnovo in attesa di ricevere le integrazioni richieste, che la società forniva in data 06/07/2021 (prot. 21510);
- la Provincia in data 10/09/2021 nota prot. 28359 convocava la seconda conferenza dei servizi per il 22/09/2021 (verbale trasmesso il 27/09/2021 nota 29949) in cui richiedeva ulteriori approfondimenti da rendersi da parte della Società entro 30 giorni, e aggiornava i lavori della stessa;
- la Società integrava quanto richiesto in conferenza in data 10/11/2021 prot. 35505 e la Provincia trasmetteva le stesse agli enti coinvolti nel procedimento con nota 35670 del 12/11/2021;
- successivamente la Società produceva ulteriori integrazioni volontarie in data 20/01/2022 prot. 1466 (trasmesse dalla Provincia agli Enti coinvolti nota 3123 del 03/02/2022);
- in data 25/01/2022 prot.1835 ARPA comunicava di procedere a verifica ispettiva presso il complesso IPPC in oggetto, con riferimento all'AIA di cui alla REGDE/958/2014 del 02/10/2014 e rettifica REGDE/980/2014 del 09/10/2014 e la Provincia riteneva di sospendere il procedimento in attesa dell'esito della suddetta visita;
- In data 05/04/2022 prot. 10872 ARPA trasmetteva la relazione finale di visita ispettiva e la Provincia con nota 17180 del 31/05/2022 forniva riscontro a quanto emerso nella visita ispettiva , richiedendo contestualmente altre integrazioni alla società;
- la Società produceva alla Scrivente quanto richiesto il 01/07/2022 (prot. prov. 21046 del 01/07/2022);

richiamati i seguenti pareri trasmessi dai soggetti interessati a seguito di indizione, da parte della Provincia , della conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona (sedute svoltesi in data 03/06/2021 e 22/09/2021) :

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco: ha trasmesso le note n. 16402 del 18/05/2021 e n. 28707 del 14/09/2021, con cui rileva che l'azienda è in possesso di autorizzazione all'esercizio antincendio relativamente all'attività 4.3.A all.l dpr 151/2011 con scadenza 06/04/2022;
- ARPA Lombardia – Dipartimento di Lodi e Pavia, con nota registrata agli atti provinciali al n. prot. 17819 del 31/05/2021, si è espressa in relazione al Piano di monitoraggio e controllo;
- ATS Milano Città Metropolitana ha comunicato di non avere osservazioni per gli aspetti di competenza (nota 17857 del31/05/2021);

tenuto conto delle relazioni finali di Visita Ispettiva di ARPA, svoltesi nel corso del 2016 e del 2022, in atti ai protocolli 28753 del 06/12/2016 e 10872 del 05/04/2022;

considerato che, con riferimento alle modifiche intervenute nell'allevamento dal rilascio dell'AIA del 2014, l'Azienda ha compilato al cheek list prevista nell'allegato 4 della dgr 1926/2019 (prot. prov. 35505 del 10/11/2021) per la valutazione ex post degli eventuali pregiudizi ambientali eventualmente arrecati dall'esercizio dell'allevamento (art. 29 d.lgs. 152/2006 e dgr VIII/11516/2010);

dato atto che l'allegato tecnico redatto a conclusione dell'iter istruttorio contiene le condizioni di esercizio dell'impianto in oggetto e costituisce parte integrante del presente provvedimento;

dato atto altresì che:

- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11 del d.lgs. 152/2006 il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali di cui all'allegato IX alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 così come aggiornato dall'art. 26, del d.lgs. 46/2014;
- l'AIA non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia, l'urbanistica, ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto e dell'attività, nonché atti di altre autorità;
- l'allegato Tecnico comprende il Piano di Monitoraggio e Controllo la cui attuazione è a carico del Gestore secondo le modalità e la frequenza indicate nel "Quadro F";
- l'ente preposto al controllo del rispetto delle condizioni dell'AIA è l'ARPA Lombardia secondo quanto stabilito dall'art. 29-decies comma 3 del d.lgs. 152/2006;

rilevato che la Società ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori in data 13/04/2021;

vista la comunicazione antimafia rilasciata in data 20/06/2022 ai sensi dell'art. 88, comma 1 del d.lgs. 159/2011 tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia;

dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente Amministrazione;

fatti salvi i diritti terzi;

DETERMINA

Sulla base delle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di rilasciare alla Società Agricola la Società Agricola Eredi Raggi ss (P. IVA/CUAA: 12364560156) avente sede legale e impianto produttivo in Comune di Livraga (LO), Via Piave 1, il riesame con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio di un allevamento intensivo di suini all'ingrasso (peso > 30 kg) di cui all'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, punto 6.6-b;
2. di stabilire che il presente atto costituisce determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, ex art. 14, comma 2 della L. 241/1990, svoltasi in forma semplificata e modalità asincrona come indicato nelle premesse, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori dei beni e servizi pubblici interessati al rilascio del provvedimento di cui al punto 1;
3. di rammentare che:
 - ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11 del d.lgs. 152/2006 il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali di cui all'allegato IX alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 così come aggiornato dall'art. 26, del d.lgs. 46/2014;
 - l'AIA non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia, l'urbanistica, ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto e dell'attività, nonché atti di altre autorità;
4. di rammentare altresì che l'esercizio dell'attività di cui al presente provvedimento è subordinato al rispetto dei termini, delle prescrizioni e degli adeguamenti indicate nell'Allegato Tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente agli elaborati grafici "*Tavola 6 e Tavola 6.1 planimetria generale del sito (versione con e senza ortofoto)*" di disporre che, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis del d.lgs.152/2006, così come modificato dal d.lgs.46/2014, la Società svolga specifici controlli almeno una volta ogni cinque

anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a partire dalla data di emanazione dell'AIA vigente, o comunque, in caso di cessazione dell'attività, prima della scadenza naturale dell'AIA, contemporaneamente alla cessazione dell'attività, e secondo modalità concordate con ARPA Lombardia;

5. di far presente che ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 9 dell'art.29-octies del titolo III bis della parte seconda del d.lgs.152/2006:

comma 1: *“l'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni”*;

comma 2: *“il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. omissis...”*;

comma 3: *“il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:*

a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;

b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione”

comma 4: *“Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque nei casi di cui alle lettere da a) a e) di cui al medesimo comma 4”*;

comma 9: *“Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e' successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame”*;

6. di far presente che, così come previsto dal comma 5 dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/2006, nei casi di cui al comma 3, lettera b) del medesimo articolo la domanda di riesame deve essere comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza di tale termine l'autorizzazione si intende scaduta. Come previsto dal comma 11 dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/2006 s.m.i., fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

7. di rammentare che nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale;

8. di riservarsi di revisionare l'Allegato Tecnico nei casi previsti dall'art. 29-octies, comma 4 del d.lgs. 152/2006;

9. di stabilire che copia del presente atto, completo degli allegati, deve essere conservato presso l'insediamento produttivo e tenuta a disposizione degli Enti di controllo;

10. di notificare il presente provvedimento via pec al soggetto interessato e di trasmetterne una copia a:

- Comune di Livraga;
- ARPA Lombardia – Dipartimento Pavia - Lodi;
- ATS Città Metropolitana di Milano:

Dipartimento Igiene e prevenzione sanitaria – UOC Salute e Ambiente

Dipartimento veterinario.

- Comandi provinciale dei Vigili del Fuoco.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della stessa.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA I

Ing. Alessandro Farnè

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82)